

Allegato "B" al N. 10832 di Raccolta

STATUTO

della NADIR ONLUS

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita l'associazione "NADIR ONLUS – Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile "Nadir Onlus".
2. La qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS" dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Sede e ambito operativo

1. L'associazione ha sede in Roma, Via Panama n. 88. Potranno essere istituite dall'assemblea sedi secondarie, filiali o rappresentanze in ogni parte dei paesi della comunità europea.
2. L'associazione Nadir ONLUS, in subordine alle sue finalità istituzionali, non ha limiti di azione in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

Art. 3

Finalità

1. L'associazione non ha scopi di lucro e persegue unicamente la finalità di utilità e solidarietà sociale della lotta all'AIDS e quella della

riduzione di ogni tipo di discriminazione – sia essa di natura terapeutica, economica, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere – in riferimento alle patologie qui di seguito indicate:

- patologia principale denominata "Infezione da HIV" (virus di immunodeficienza umana), ossia A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) nel suo aspetto degenerativo di retrovirus infettivo, fortemente invalidante, causa di morte, causa di invalidità, anche grave, se trattato;

- patologie correlate per similarità epidemiologica e/o "contesto di infezione" all'HIV/AIDS, ossia malattie infettive sessualmente trasmissibili e/o coinfezioni (Epatiti, Papilloma virus, malaria, tubercolosi ed altre);

- patologie secondarie dovute alla presenza del virus stesso dell'HIV nell'organismo umano o da "effetti collaterali" dovuti alle terapie utilizzate per trattare il virus HIV e/o patologie correlate;

- patologie di qualunque genere, sempre e comunque associabili ad un contesto di similarità epidemiologica di infezione e/o coinfezione con HIV/AIDS.

2. L'associazione agisce negli interessi ed a diretto favore di soggetti svantaggiati, in quanto affetti dalle patologie sopra descritte, i quali costituiscono altresì parte predominante della base associativa, attesa la natura patient-based che caratterizza l'associazione medesima.

Art. 4

Attività

1. L'attuazione delle finalità istituzionali dell'associazione si concretizza attraverso lo svolgimento di attività principalmente nei campi di intervento di seguito individuati:

- monitoraggio del progresso scientifico - per strategie terapeutiche prevedibili e non - e monitoraggio dello stato dell'arte sulla cura e sul trattamento delle patologie oggetto dell'attività dell'associazione (trattasi di terapie di qualunque genere: ordinarie, cioè ufficialmente riconosciute nell'ambito del trattamento anti-retrovirale e/o di ciò che il progresso scientifico proporrà; straordinarie, quindi nell'ambito della sperimentazione clinica; complementari, atte al miglioramento della qualità della vita delle persone);

- monitoraggio delle problematiche connesse alle terapie sulle specifiche patologie oggetto dell'attività dell'associazione.

2. In particolare, ai fini del perseguimento concreto della predetta attuazione, l'associazione si farà carico di:

- assicurare su vasta scala informazione e occasioni di formazione sulle terapie e sulle strategie terapeutiche delle patologie oggetto dell'attività istituzionale, seguendone costantemente l'evoluzione attraverso la presenza e l'operatività all'interno del panorama scientifico nazionale ed internazionale;

- relazionarsi, attraverso le opportune modalità, con governi, agenzie governative e sopranazionali, enti nazionali, transnazionali (es. EMEA, the European Agency for the Evaluation of Medical Products, FDA, Food and Drug Administration, istituti di sanità statali, centri di ricerca clinica nazionali ed internazionali, centri di ricerca

sperimentale, altre organizzazioni non governative affini all'associazione per finalità e/o patologie trattate) comitati etici ed altri enti del settore privato, al fine di ottenere una corretta e aggiornata informazione scientifica;

- vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per il diritto all'accesso alle terapie disponibili, alle terapie innovative e ai più moderni sistemi diagnostici, secondo le linee guida italiane e/o comunque secondo le linee di pensiero della comunità scientifica internazionale (evidenze scientifiche ed altre linee guida);

- vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per mettere in atto o favorire ogni iniziativa per la riduzione delle discriminazioni per i soggetti svantaggiati e promuovere inoltre ogni azione orientata al miglioramento della qualità della vita delle persone sieropositive;

- promuovere, partecipare e/o aderire a gruppi di lavoro (quali i Community Advisory Boards) per l'applicazione di criteri etici relativi alla sperimentazione di nuove strategie terapeutiche, favorendone il rapido accesso attraverso l'applicazione di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato;

- promuovere e sviluppare interventi di collaborazione coordinata e coalizione con altre associazioni che abbiano finalità affini a quella dell'associazione, la creazione di sistemi garanzia e di difesa delle persone affette da patologie oggetto dell'attività dell'associazione, la tutela all'accesso ai migliori standards di cura, l'ottenimento in tempi

brevi di protocolli di uso compassionevole e/o accesso allargato e la promozione di sperimentazioni cliniche presso centri italiani e/o internazionali nonché l'ottimizzazione dei tempi di distribuzione dei farmaci di recente approvazione;

- assistere, difendere e sostenere gli interessi delle persone affette da patologie oggetto dell'attività dell'associazione che non abbiano ottenuto l'applicazione dei migliori criteri etici di sperimentazione e/o l'applicazione di criteri ottimali di terapie e l'applicazione di terapie e sistemi diagnostici raccomandati dalle linee guida nazionali e/o dal contesto scientifico internazionale.

Art. 5

Modalità di azione

1. Per conseguire le finalità istituzionali attraverso le attività sopra specificate, l'associazione potrà, tra l'altro, operare secondo le seguenti modalità:

- promuovere e realizzare - anche attraverso elargizioni, donazioni, liberalità - progetti finalizzati alla raccolta di finanziamenti istituzionali, da parte di persone fisiche, di persone giuridiche quali società, enti ed altre associazioni che intendono favorire e sostenere lo sviluppo e la realizzazione di quanto sopra specificato;

- curare iniziative di formazione con l'ausilio di tutti gli strumenti ritenuti idonei (corsi, seminari e simili) sulle patologie oggetto dell'attività dell'associazione;

- partecipare a progetti nazionali e internazionali per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi della collaborazione e dell'infor-

mazione fornite da Istituti di Ricerca e della collaborazione di scienziati, ricercatori, clinici, associazioni, ordini professionali, nonché della stampa specializzata e qualificata italiana ed internazionale ovvero avvalendosi dell'uso di tutti i mezzi di comunicazione e di elaborazione di dati necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, potendo utilizzare per le proprie finalità divulgative ogni e qualsiasi strumento media ad oggi esistente o in futuro sviluppato, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- stipulare convenzioni con associazioni, persone fisiche, persone giuridiche, enti ed Istituti di Ricerca per fornire loro il supporto di formazione ed informazione sulle terapie per l'infezione da HIV e partecipare a congressi, seminari, convegni e gruppi di studio nazionali ed internazionali.

2. E' ammessa ogni altra modalità di azione ed intervento, orientata a favorire e/o integrare le modalità sopra citate, qualora possa favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

3. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. L'associazione può emettere titoli di solidarietà.

Art.6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione

a qualsiasi titolo, dai versamenti al fondo di dotazione effettuati dai soci e da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati ad incrementare il patrimonio.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle quote versate dai soci sostenitori;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- delle erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali avanzi di gestioni di esercizi precedenti.

3. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento per i soci ordinari mentre determina per i soci sostenitori l'obbligo di versamento di una quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà di tutti i soci effettuare versamenti spontanei diretti ad incrementare il fondo di dotazione iniziale. Tali versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: essi, pertanto, in nessun caso, sono soggetti a restituzione da parte dell'associazione e non creano diritti di partecipazione ulteriori in capo al socio.

Art. 7

Soci

1. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari;
- soci sostenitori.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4. Sono soci ordinari le persone interessate e/o direttamente coinvolte nelle tematiche proprie dell'associazione che contribuiscono fattivamente, prestando la loro opera, alla realizzazione delle finalità istituzionali.

5. Sono soci sostenitori tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'associazione, ne sostengono finanziariamente le attività, versando contributi in denaro nella misura determinata anche annualmente dal Consiglio Direttivo.

6. Non possono in alcun caso aderire alla associazione coloro che in ragione di rapporti personali in corso con società o enti operanti nella produzione e/o commercio di farmaci, possano essere portatori di interessi esterni in conflitto con le finalità della associazione medesima.

7. Chi intende aderire all'associazione, quale socio ordinario o sostenitore, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione all'associazione nella prima riunione utile.

8. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento re-

cedere dal novero dei soci mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a/r.

9. L'esclusione del socio può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea e limitatamente ai casi in cui ricorrano gravi motivi. La predetta esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 8

Organi associativi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice – Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio Direttivo può inoltre facoltativamente istituire un organo ulteriore rappresentato dal Comitato scientifico.

Art. 9

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese

di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti o del Collegio dei Revisori dei conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto nel successivo art. 17.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un decimo del numero totale dei soci (sia ordinari che sostenitori) e, comunque, almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della adunanza anche mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione nel sito ufficiale dell'associazione.

5. L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.


6. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei pre-

senti e dei rappresentati su tutte le materie, fatta eccezione per la revoca del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze, per le modifiche dello Statuto nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione che richiedono il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 10

Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Essi durano in carica due esercizi sociali e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria.
3. Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l'identificazione di tutti i partecipanti ed il lo-



per la
modifi-
ne del
3/4 (tre

ro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordi-
ne del giorno.

ne del-
3/4 (tre

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di pa-
rità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presi-
dente.

compo-
ssimo di
il Segre-
gibili.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cu-
ra del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segreta-
rio.

meno, il
in nuovo
assemblea

7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge,
allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'associazione.

lo reputi
so di con-
urché con
di quello
zione del-

8. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera su:

8. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera su:
a) l'indirizzo e la gestione dell'associazione nell'ambito delle linee
guida impartite dall'assemblea;

lo reputi
so di con-
urché con
di quello
zione del-

b) l'ammissione dei soci ordinari e sostenitori;

lo reputi
so di con-
urché con
di quello
zione del-

c) la determinazione delle quote annuali dovute dai soci sostenitori;

so di con-
urché con
di quello
zione del-

d) l'approvazione di regolamenti di attuazione del presente Statuto e
disciplinanti l'attività dell'associazione;

di quello
zione del-

e) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

zione del-

predisposti dal Presidente da sottoporre all'Assemblea dei soci;

ranza dei
ferenza o
tura idea-
nti ed il lo-

f) l'istituzione del Comitato Scientifico e la disciplina del suo funzio-
namento;

ranza dei
ferenza o
tura idea-
nti ed il lo-

g) le modalità di investimento del patrimonio dell'associazione.

nti ed il lo-

9. Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a
carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile

le attività dell'associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.

10. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti, anche dietro specifico compenso, determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale della associazione.

11. Il Consiglio può altresì conferire a soci non amministratori, dipendenti o terzi non soci procure speciali per il compimento di atti di gestione dell'associazione, determinandone i limiti ed i relativi emolumenti.


12. Dalla nomina a consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materia di deleghe, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

13. In caso di gravi inadempienze del Consiglio Direttivo ai propri doveri di gestione dell'associazione, l'Assemblea potrà deliberare la revoca del mandato e della carica con voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci.

Art. 11

Presidente

1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete l'ordinaria conduzione dell'associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare con urgenza il



Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13

Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente dell'associazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci.

Art. 14

Revisore o Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione dell'associazione è sottoposta al controllo di un Revisore o Collegio dei revisori dei conti.


sore iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

2. Qualora il totale dei proventi dell'associazione superi per due esercizi consecutivi il limite di Euro 1.000.000 (unmilione) l'associazione dovrà nominare, in luogo di un unico revisore dei conti, un collegio di revisori composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'obbligo della collegialità dei revisori cessa se il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi. In ogni caso almeno il Presidente del collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

3. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità del Revisore dei conti, ovvero dei membri del Collegio dei revisori, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. A coloro che sono iscritti all'Albo dei Revisori sono riconosciuti i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti per i Dottori Commercialisti.

5. Il Revisore dei conti e il Collegio dei revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva all'assemblea se richiesto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e redigono una apposita relazione accompagnatoria ai bilanci da sottoporre all'assemblea.



Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che può essere facoltativamente istituito dal Consiglio Direttivo il quale, contestualmente alla nomina dei singoli membri, provvede altresì a disciplinare la composizione dell'organo, le competenze ed il funzionamento tramite un apposito regolamento.

Art. 16

Bilancio

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4. Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto economico della gestione e relazione sulla gestione. Lo stato patrimoniale ed il rendiconto sulla gestione devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'ente (i.e. le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali), e rappresentare la gestione finanziaria e straordinaria dell'ente medesimo. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e

tutte le informazioni - qualitative e quantitative - che si ritengano utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, o anche una sintesi dell'attività dell'associazione.

5. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

6. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17


Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Norme di rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si de-



ve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro
del Codice civile e, in subordine, ove compatibili, alle norme conte-
nuto nel libro V del Codice civile.

F.to Filippo Schlosser

Paolo Fenoaltea Notaio

=====

Registrato all'Ufficio delle Entrate di ROMA 2 il 6 OTTOBRE
2009 al n. 32174 serie 1T esatti € 381,00.

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI
DELLE PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI, NEI MIE
ROGITI CHE SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.

ROMA, 20 OTT. 2009

